



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO”

Sezioni: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Costruzioni,
Ambiente e Territorio – Elettronica ed Elettrotecnica – Manutenzione e Assistenza Tecnica –
Liceo Scienze Umane - ITA: Produzioni e Trasformazioni Agroindustria

**Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 - tel. presidenza 091.8114119 – centralino
091.8145597**

**e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: pais013004@pec.istruzione.it - sito web:
www.stenio.edu.it**

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa)

I.S.S. S. - "STENIO"-TERMINI IMERESE
Prot. 0016772 del 18/12/2024
I (Uscita)

Termini Imerese 18/12/2024

Circ. n.158

AL PERSONALE DOCENTE:
Con contratto a T.D. fino al 30/06/2025
Con contratto a T.D. fino al 31/08/2025
UFFICIO PERSONALE
Al Sig. Scarlata Salvatore
AL DIRETTORE S.G.A.
ALBO ONLINE

OGGETTO: RICHIESTA FERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE A.S. 2024-25

Si invitano i docenti con contratto a tempo determinato al 30/06/2025 ed al 31/08/2025 presentare richiesta di fruizione delle ferie e delle festività sopresse, tramite la specifica istanza da inoltrare a pais013004@istruzione.it. Si precisa, come specificato nell'allegato alla presente circolare, che i docenti in indirizzo fruiscono delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ricompresi nel loro contratto e, pertanto, dovranno presentare l'istanza suddetta solo nel caso in cui i giorni maturati siano superiori a quelli di sospensione delle lezioni. L'arco temporale interessato è pertanto il seguente:

- dal 23/12/2024 al 7/01/2025 (sospensione attività didattiche per le vacanze di Natale);
- dal 17/04/2025 al 22/04/2025 (sospensione attività didattiche per le vacanze di Pasqua);
- nei giorni a disposizione del Consiglio di Istituto.

Si precisa che tra i giorni di sospensione vanno conteggiati anche quelli successivi al termine delle lezioni in cui non si è impegnati/e negli scrutini e/o negli esami e/o nelle assemblee di fine anno. In considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (sospensioni natalizie, pasquali, altre sospensioni delle attività didattiche previste nel calendario scolastico) e

nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche, scrutini ed Esami di Stato programmati.

In assenza di apposita richiesta decade sia il diritto di usufruirne, sia la monetizzazione delle stesse (Ordinanza Corte di Cassazione n. 16715/2024).

Inoltre Si fa presente, come da normativa, che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato e che, come previsto dalla Legge n. 228/2012, non sono monetizzabili. Per il personale con contratto a tempo determinato con supplenza fino al termine delle attività didattiche, le ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruito entro il termine della supplenza, ovvero durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

A tal proposito si rimanda alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime:

- Art. 54 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: **“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. [...] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.**

- Art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 recita: **“Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”**

- Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019/21 che testualmente recita: **“In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”.**

In considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (sospensioni

natalizie , pasquali, altre sospensioni delle attività didattiche previste nel calendario scolastico) e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche, scrutini ed Esami di Stato programmati.

I docenti possono inoltre fruire, nel limite max di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni, alle seguenti condizioni previste dalla norma:

1. le ferie devono essere state maturate

2. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Inoltre, due sentenze emesse dalla Corte di Cassazione chiariscono che:

- “durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all'insegnamento: è possibile richiamarlo in qualsiasi momento nei locali della scuola ed è tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all'insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini. A tal fine, non è necessario che l'insegnante si rechi a scuola, godendo di un certo grado di autonomia, anche in termini di gestione del tempo, per svolgere le attività funzionali all'insegnamento durante questo periodo” (Ordinanza Corte di Cassazione n. 16715/2024).

- “il datore di lavoro, in questo caso il Dirigente Scolastico, ha l'obbligo di avvisare, in maniera accurata e tempestiva, l'insegnante dell'esistenza di ferie non godute e di specificare che l'insegnante deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il relativo diritto (Ordinanza Corte di Cassazione n. 16715/2024).

La Cassazione, con la sentenza n. 21780/2022, chiarisce: il docente che non presenta la richiesta di ferie perderà il diritto a fruirne, ma conserverà il diritto all'indennità sostitutiva, a condizione che il Dirigente Scolastico non lo abbia “formalmente invitato a fruirne e non l'abbia debitamente avvisato che la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro”.

Tale diritto si prescrive in 10 anni.

Pertanto, il docente a tempo determinato che non ha espressamente chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il Dirigente Scolastico dimostri di averlo espressamente invitato a goderne, con specifico avviso (in forma scritta) della perdita, in caso contrario, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

Rimane inteso che l'assenza di domanda volontaria non darà diritto all'indennità sostitutiva oltre alla misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31/08, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Nel caso di part-time orizzontale, l'art. 39 comma 11 del CCNL, dispone che “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno”.

Nel caso di part-time verticale, invece, l'art. 39 comma 11, dispone che: “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno“. Pertanto, ciò a cui si fa riferimento non è il numero di ore di lavoro settimanali bensì il numero di giorni lavorativi settimanali (che nel caso del part-time verticale deve essere almeno pari a 3 giorni lavorativi). Per determinare il numero di giorni di ferie spettanti al docente bisognerà rapportare il numero di giorni di part ime rispetto al numero di giorni lavorativi teorici.

Se ad esempio, il part-time viene articolato in 3 giorni mentre la prestazione lavorativa è articolata in 6 giorni settimanali allora avremo: $3:6 = X:32 \rightarrow X = 32 * 3 / 6 = 16$ giorni di ferie.

Per ulteriori chiarimenti contattare telematicamente o telefonicamente (negli orari di apertura degli uffici) l'Ufficio Personale (Sig.r Scarlata Salvatore).

La presente, con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'istituzione scolastica, vale come notifica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Bellavia